

Che il rapporto di lavoro era roseguito ex art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità, al pari di quello degli altri addetti al ramo d'azienda concesso in affitto, alle dipendenze di A _____ ;

Che a decorrere dal 16.4.2014 e sino al 30.1.2017 aveva svolto la propria prestazione di lavoro per A _____ ;

Che il Tribunale di Pavia il 17.12.2014 aveva dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo di N _____ e il 15.7.2015 aveva dichiarato l'omologazione del predetto concordato preventivo;

Che in data 31.1.2017 aveva ricevuto una lettera di **licenziamento per cessazione dell'affitto d'azienda**, a lui formalmente indirizzata dal liquidatore giudiziale di N _____ , nella quale si legge che: *“In data 30 gennaio 2017, con atto del notaio Dott. _____ l'azienda retrocedeva da A _____ al Concordato preventivo N _____ in liquidazione, cessando formalmente l'affitto aziendale decorrente dal 15 aprile 2014. Non essendovi alcuna previsione di vendita o nuove possibilità di affitto dell'azienda, si rende necessario risolvere i rapporti di lavoro per cessazione definitiva dell'attività”*.

Che il 31.1.2017 non si era recato sul luogo di lavoro e non aveva svolto alcuna attività lavorativa;

Che il 31.1.2017 N _____ non aveva esercitato alcuna attività e nessuno dei colleghi del ricorrente si era recato sul luogo di lavoro né ha svolto alcuna attività lavorativa;

Di non aver percepito la retribuzione di dicembre 2016, gennaio 2017, né il TFR maturato alle dipendenze di A _____ , mentre gli sono state corrisposte tutte le somme maturate alle dipendenze di N _____ fino al 15.4.2014 (compreso il TFR maturato fino a tale data);

Che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.12.2017 presso la Cancelleria del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, il sig. _____ , insieme ai colleghi _____ , aveva convenuto in giudizio A _____ (a quella data A _____ in liquidazione) per ottenere la condanna della predetta società al pagamento di € 10.511,14 (di cui € 5.638,60 lordi a titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR);

Che con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018, il Tribunale di Pavia, accertato il diritto del ricorrente a percepire da A _____ i richiesti *“importi dovuti a titolo di retribuzione di dicembre 2016, gennaio 2017 e del t.f.r. relativo al periodo di lavoro presso la convenuta”*, ha condannato A _____ a pagare al ricorrente, per i predetti titoli, la somma di € 10.511,14, di cui € 5.638,60 lordi a titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR;

Che tale sentenza non è mai stata impugnata ed è così passata in giudicato;

Che nonostante la condanna, A _____ non ha mai pagato quanto dovuto, e dopo una serie di infruttuose azioni esecutive, in data 9.11.2021 ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pavia istanza di fallimento nei confronti di A _____ ;



Che il 20.12.2021 il Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento di A _____ ;

Che il ricorrente è stato iscritto al numero 7 dello stato passivo per l'intero importo richiesto (€ 6.558,17 a titolo di TFR e per l'importo di € 4.228,21 a titolo di crediti da lavoro diversi dal TFR);

Che lo stato passivo è divenuto esecutivo in data 7.4.2022;

Che in data 22.6.2022 aveva fatto istanza di intervento presso il Fondo di Garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro;

Che con raccomandata datata 30.11.2022, l'INPS ha rigettato l'istanza del ricorrente adducendo la seguente motivazione: *“LA DATA INDICATA COME CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON A _____ È IN REALTÀ LA DATA DEL PASSAGGIO DIRETTO (RETROCESSIONE CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA), ALLA N _____*

LA RESPONSABILITÀ PER I CREDITI DEL LAVORATORE RICADE PERTANTO SU N _____”;

Che in data 16.8.2023 ha proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento;

tanto premesso, argomentato sul diritto all'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro rassegnava le seguenti conclusioni:

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente _____ a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita A _____ ; e per l'effetto:

b) condannare l'IN.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente _____ la complessiva somma lorda di € 10.511,14, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta.

Oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Si costituiva INPS che eccepiva la nonponibilità all'INPS del provvedimento di ammissione al passivo assunto dal fallimento _____ e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 214/18 infondatezza della pretesa. Rilevava nel merito che perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, l'insolvenza deve riguardare il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro. E nel caso di specie a tutti gli effetti il datore di lavoro che ha licenziato il ricorrente è N _____ IN LIQUIDAZIONE quindi il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi a detta società per il pagamento di quanto dovuto dalla A _____ .



In subordine osservava che le somme richieste per le mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017 sono errate in quanto l'intervento del Fondo nei limiti del massimale CIGS potrebbe riguardare teoricamente il mese di gennaio 2017 e l'ultima settimana di dicembre 2016.

Si osserva

Come osservato dal ricorrente, la particolarità della vicenda societaria in oggetto è la seguente: dopo l'originaria (ed effettiva) cessione di ramo d'azienda tramite affitto del 16.4.2014 da N (cedente) ad A (cessionaria responsabile in solido per i debiti contratti da N nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c.), in data 30.1.2017 l'attività aziendale è cessata (con ultimo giorno di attività esercitato da A e lavorato dai dipendenti per A) e vi è stata una (solo formale e non effettiva) retrocessione del ramo d'azienda a N .

La tesi dell'INPS si basa sull'assunto che tale retrocessione costituisca necessariamente un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la conseguenza che il rapporto di lavoro del ricorrente sarebbe proseguito alle dipendenze di N e cessato alle dipendenze di quest'ultima, da ritenersi cessionaria ai sensi del predetto art. 2112 c.c.

Tale tesi contrasta tuttavia con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

Infatti, come già ampiamente esposto dall'odierno ricorrente, perché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che *“l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore”* (Cass. n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass. n. 16255/2011; Cass. n. 23765/2018).

Nel caso di specie la prosecuzione dell'attività da parte dell'azienda retrocessionaria pacificamente non vi è stata (come evidenzia la stessa lettera di licenziamento), con la conseguenza che la disciplina dell'art. 2112 c.c. non è applicabile alla retrocessione intervenuta da A a N , che è stata solo formale (un automatismo derivante dalla cessazione dell'affitto d'azienda) e non effettiva (A non ha mai ripreso in alcun modo l'attività).

Se si vuole guardare alla realtà concreta dei fatti, questa nel caso di specie conferma che il rapporto di lavoro di cui era titolare il sig. non si è mai ripristinato alle dipendenze di N : l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente è stato il 30.1.2017 e quel giorno il sig. ha lavorato per A , circostanze confermate dalla lettera di licenziamento, che motiva il recesso proprio sulla base della cessazione dell'affitto d'azienda e della conseguente definitiva cessazione dell'attività (cfr. doc.4)

Dunque la insolvenza cui fare riferimento al fine del pagamento della quota di TFR e delle ultime mensilità , non può che essere che quella di A .



Peraltro con la sentenza n. 214/2018 del 20.6.2018 emessa a definizione del giudizio R.G. 1906/2017 il Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, ha accertato che il credito di lavoro del ricorrente, costituito dalle retribuzioni di dicembre 2016 e gennaio 2017 e dal TFR, dovesse essere corrisposto a quest'ultimo da A. Nell'ambito del giudizio, come risulta dalla lettura degli atti (cfr. ricorso e sentenza prodotti *sub* docc.6 e 7 all ricorso) il ricorrente aveva esposto le vicende societarie che avevano interessato il suo rapporto di lavoro e il Giudice le aveva correttamente ricostruite in sentenza. Tale interpretazione pare in grado di assicurare concretamente al lavoratore l'intervento del fondo di Garanzia nel caso dell'attuale insolvenza dell'unico soggetto obbligato a quel pagamento: si consideri infatti che una richiesta a N. avrebbe rischiato di vanificare quella tutela perché avrebbe dovuto fare i conti con la inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art 2112 cc al retrocessionario che non prosegue l'attività..

La domanda va dunque accolta.

Quanto alle mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017 il pagamento delle stesse ai sensi dell'art. 2 comma 2 del dlgs 80/92 *“non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”*.

Le spese seguono la soccombenza

PQM

Visto l'art 442 e ss cpc definitivamente pronunciando:

accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita A; e per l'effetto:

condanna l'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 6392,42 a titolo di TFR nonché le retribuzione dei mesi di dicembre e2016 e gennaio 2017 nei limiti previsti dalla normativa, oltre interessi rivalutazione monetaria.

Condanna INPS alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 3000 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae a favore dei procuratori antistatari.

Giorni sessanta per la motivazione

Pavia 17.4.2024

Il giudice del lavoro

Federica Ferrari

